

Anche ammettendo la possibilità di attestare la conformità all'originale della certificazione di qualità rilasciata dalla SOA, devono essere rispettati i criteri indicati dagli artt. 19 e 38 T.U. 28 dicembre 2000, n. 445. L'art. 19 consente al privato di attestare la conformità di una copia all'originale con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da rendere, ai sensi del successivo art. 47, con le modalità dettate dall'art. 38. Detta norma, al terzo comma, prevede che alla dichiarazione debba essere allagata una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La dichiarazione formalmente difforme dal modello tipico delineato dai citati artt. 38 e 47 T.U. n. 445/2000 non può mai tener luogo dell'atto alternativo pubblicistico, perché la mancata instaurazione di un nesso biunivocamente rilevante tra dichiarazione e responsabilità personale del sottoscrittore comporta la radicale improduttività di qualunque effetto giuridico di "certezza". Al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha puntualmente chiarito (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4 novembre 2004 n. 7140) che l'allegazione di un valido documento di identità al testo della dichiarazione sostitutiva rilasciata, lungi dal costituire un mero formalismo, costituisce piuttosto un fondamentale onere del sottoscrittore, configurandosi - nella previsione dell'art. 38, terzo comma, T.U. n. 445/2000 - come l'elemento della fattispecie normativa teleologicamente diretto a comprovare, non tanto - o, meglio, non soltanto - le generalità del dichiarante, ma ancor prima l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica. Né si può ritenere equipollente alla copia fotostatica del documento di identità la mera indicazione dei suoi estremi, non offrendo questi ultimi lo stesso grado di certezza della prima, espressamente richiesta dall'art. 38 T.U. n. 445/2000. E' stato infatti chiarito (T.A.R. Napoli, Sez. I, 13 aprile 2006, n. 3596) che le norme dettate in tema di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, se da un lato costituiscono per il cittadino uno strumento di semplificazione e snellimento degli adempimenti burocratici, dall'altro devono essere osservate in modo scrupoloso, atteso che la possibilità di dichiarare fatti e situazioni è strettamente connessa alle responsabilità previste per il mendacio.